

allegato F del n. 16134/3674 di Repertorio

S.A.Bro.M. S.p.A.

STATUTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita una Societa' per Azioni sotto la denominazione: "Societa' Autostrada Broni - Mortara S.p.A." piu' brevemente denominata "S.A.Bro.M."

OGGETTO SOCIALE

ART. 2

La Societa' ha per oggetto principale la progettazione dell'autostrada regionale "Direttrice Broni-Pavia-Mortara", ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 9 e del Regolamento Regionale di attuazione 8 luglio 2002, n. 4.

La Societa' potra' inoltre svolgere attivita' per la costruzione e la gestione della predetta autostrada regionale che dovesse essere assentita in concessione o comunque aggiudicata mediante procedure consentite dalla legislazione regionale in vigore, nonche' di altre tratte autostradali.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Societa' potra' compiere, in Italia ed all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune, ivi compresa la



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

prestazione e l'accettazione di avalli, fideiussioni, o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

#### SEDE SOCIALE

#### ART. 3

La societa' ha sede legale a Milano

La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete al consiglio di amministrazione.

La decisione di stabilire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero compete al consiglio di amministrazione.

#### DOMICILIO DEI SOCI


#### ART. 4

Il domicilio di ogni socio, consigliere di amministrazione o sindaco per quel che concerne i rapporti con la societa' e' quello risultante dai Libri Sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

#### DURATA DELLA SOCIETA'

#### ART. 5

La durata della societa' e' fissata sino al 31 Dicembre 2090, e potra' essere prorogata con

deliberazione dell'Assemblea, restando in tal caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione.

#### CAPITALE SOCIALE

#### ART. 6

Il capitale sociale e' di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) suddiviso in 25.000.000 (venticinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale potra' essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea mediante conferimenti in denaro ovvero anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni gia' emesse. L'assegnazione delle azioni puo' avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

Nel rispetto della vigente normativa la societa' potra' acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalita' che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi. Resta libera la raccolta effettuata presso societa'

*Carlo Alberto Rella*

*Maurizio De Luca*



controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

E' stato deliberato un aumento scindibile del capitale sociale di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), mediante emissione di n. 8.000.000 (ottomilioni) di nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna, in corso di sottoscrizione e versamento, come da delibera dell'Assemblea Straordinaria del 27 marzo 2013, con termine finale dell'aumento al 31 dicembre 2014.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

ART. 8

Le azioni interamente liberate sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

ART. 9

Le azioni sono indivisibili e ogni azione da' diritto ad un voto.

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di

*Carlo De Luca*  
*Amministratore*



operazioni di aumento di capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprieta' o la nuda proprieta' o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarita' di dette azioni o diritti;

in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che e' obbligato pertanto a mantenerlo in capo a se' e non puo' trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la societa' non riconosce il diritto di voto.

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore:

di imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il diritto di prelazione non puo' esercitarsi parzialmente e cioe' deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi.

Se sussiste concorso tra piu' richiedenti, ciascuno di essi, effettua l'acquisto per un valore



M. M. M. M. M.

M. M. M. M. M.

proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di



*[Handwritten signature]*

esercitare la prelazione.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione il socio che intende procedere al trasferimento puo' liberamente effettuare l'atto traslativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, e' disciplinato con le medesime modalita' descritte nei commi che precedono, ove applicabili. In tale eventualita', il prezzo della cessione ai fini dell'esercizio della prelazione sara' determinato dalle parti di comune accordo. Qualora entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine per esercitare la prelazione l'accordo non fosse raggiunto, su istanza dell'organo amministrativo, che dovra' provvedervi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la



Milano, 12/10/2011

Luigi De Luca

determinazione del valore delle azioni e/o dei diritti verra' deferita ad un Collegio Arbitrale da nominarsi ai sensi dell'art. 34 del presente statuto.

Nell'effettuare la sua determinazione, il Collegio Arbitrale dovra' tener conto della situazione patrimoniale della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche' del numero di azioni e/o diritti offerti in vendita.

Il Collegio Arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, dovra' comunicare i risultati della valutazione all'organo amministrativo, che provvedera' a sua volta a comunicarli alle parti interessate.

Resta espressamente inteso che le determinazioni del Collegio Arbitrale dovranno essere accettate e considerate definitive e vincolanti e non suscettibili di impugnazione, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 1349, comma 1, cod. civ.. Laddove, a seguito del ricevimento delle determinazioni del Collegio Arbitrale, una delle Parti non intenda procedere all'esecuzione del trasferimento dovra', a pena di decadenza, comunicare tale sua intenzione alle altre Parti, entro 10 Giorni lavorativi dal ricevimento delle



*Manuelo Benol*

*Franco De Luca Balle*

determinazioni del Collegio Arbitrale. In caso di esercizio del predetto diritto di ripensamento, la Parte che lo ha esercitato dovra' sostenere per intero i costi del Collegio Arbitrale.

I trasferimenti effettuati in violazione del presente articolo non avranno effetto nei confronti della societa' e non consentiranno al cessionario l'iscrizione nel libro dei soci.

Qualora l'assemblea dei Soci deliberi l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

ART. 10

#### OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410, comma 1, cod.civ., e' deliberata, dall'organo amministrativo.

L'Assemblea in sede straordinaria, puo' attribuire al Consiglio di Amministrazione la facolta' di emettere in una o piu' volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato, per



*Museo de Beni*

*Roberto Belli*

un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione

#### ASSEMBLEE

#### ART. 11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni prese in conformita' alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.


L'assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo componente a cio' delegato.

L'assemblea e' inoltre convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute presso la sede legale, salvo che il consiglio di amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

#### ART. 12

L'assemblea e' convocata mediante avviso contenente



*Manuel Bando*

*Luigi Bando*

l'indicazione del giorno, luogo ed ora e l'elenco delle materie da trattare.


L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga al comma precedente, l'assemblea potra' essere convocata mediante avviso trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione puo' essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione (che dovra' in tal caso avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima) nel caso in cui la prima andasse deserta.

L'assemblea e' valida tuttavia anche se non preceduta dall'avviso di convocazione, quando sia presente oltre all'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria puo' svolgersi con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border and some illegible text. The signature appears to be 'Luigi De Bellis' followed by a flourish.

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto



verbalizzante.

Non e' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

ART. 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato i certificati azionari, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.


ART. 14

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea puo', mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale, farsi rappresentare da altro soggetto, per una o piu' assemblee, nei limiti previsti all'articolo 2372 cod.civ..


Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all' assemblea.

ART. 15

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza



A circular stamp of the company is visible, partially overlapping the text of Article 15. The stamp contains the text "SOCIETA' PER AZIONI" and "CANTIERI S.P.A.". A handwritten signature, "Maurizio Bendi", is written over the stamp.



A handwritten signature, "Luca della Bolla", is written at the bottom right of the page.

o impedimento di questi, dal vice presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata, a maggioranza semplice dalla assemblea stessa fra gli azionisti presenti.

Il presidente dell'assemblea e' assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente anche non azionista e occorrendo da due scrutatori scelti tra gli azionisti ed i sindaci.

Nell'assemblea straordinaria e nei casi in cui il presidente del consiglio di amministrazione lo reputi opportuno le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo.

#### ART. 16

L'assemblea ordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando vi sia rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

In seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta



*M. Riccardi* (Zemel)

*Carlo di L. B. Belli*

dei voti.

ART. 17

L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge.

ART. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a votazione palese.

L'Assemblea puo' nominare il presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19


La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri eletti dall'assemblea.

Gli amministratori sono nominati per il periodo fissato dall'assemblea, non superiore a tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio della loro carica), e sono rieleggibili.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ART. 20

*Mohammed Rella* *Muhammad Ramez*



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominata dall'assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito e si dovrà provvedere con urgenza a convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

#### ART. 21

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente.

Può inoltre nominare uno o più vicepresidenti oltreché uno o più amministratori delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.

Nomina pure un segretario, scegliendolo anche all'infuori dei propri membri.

#### ART. 22

Il presidente del consiglio di amministrazione

*M. De Balle* *Mario Benelli*




convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente o chi lo sostituisce lo giudichi necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede legale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal vice presidente.

La convocazione si fa mediante avviso inviato, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque (cinque) giorni prima

The bottom of the page features a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Luigi De Luca". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and some illegible text around the perimeter, likely identifying the official or the organization.



svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;


c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

f) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Salvo quanto previsto al comma successivo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono



The image shows a circular stamp of the company, likely the Consiglio di Amministrazione, with a handwritten signature over it. The signature appears to be 'Maurizio Benu'.

prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Il voto non puo' essere dato ne' per rappresentanza, ne' per corrispondenza.

L'amministratore Delegato e il Presidente ai sensi dell'art. 2381, co. 5, cod. civ. riferiscono in dettaglio al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno bimestrale

ART. 24

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.


Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza
- b) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno
- c) le modalita' e il risultato delle votazioni

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 25

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be "Maurizio Berra". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "SANI PICCARO S.p.A." at the top and "SOCIETA' PER AZIONI" at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.

il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'assemblea.


La remunerazione del presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 terzo comma, cod. civ. L'assemblea puo' pero' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.


ART. 26

L'organo amministrativo gestisce la societa' con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della societa' e della facolta' di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- la delibera di fusione per incorporazione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis cod.civ.;
- la delibera di attribuzione della rappresentanza della societa' ad uno o piu' membri del consiglio

  
Maurizio Benzi



di amministrazione;

- la delibera di riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio;
- la delibera concernente gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

#### FIRMA RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### ART. 27


Il Consiglio puo', nelle forme di legge, nominare uno o piu' Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

La rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltreche', se nominati, a ciascuno dei Vicepresidenti e degli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### COLLEGIO SINDACALE

#### ART. 28

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla societa'. Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti



*Michele Benol* *Luigi M. Balle*

liberamente dall'assemblea.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 cod.civ.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento del collegio sindacale. In tale caso, e' necessario che siano osservate le condizioni previste sub art. 23, primo comma, del presente statuto.

#### CONTROLLO CONTABILE

ART. 29


Ove consentito dalla vigente normativa, il controllo contabile, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, e' affidato al Collegio Sindacale.

#### BILANCIO RIPARTO UTILI

ART. 30

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di



amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporsi all'assemblea degli azionisti la quale deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio puo' tuttavia essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod.civ. le ragioni della dilazione.

ART. 31

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

ART. 32



*[Handwritten signature]*

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della societa'.

#### SCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

##### ART. 33

La societa' si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della societa', l'assemblea straordinaria determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.


##### ART. 34

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validita' delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la societa', da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sara' rituale e il Tribunale Arbitrale decidera' secondo diritto.

##### ART. 35

The bottom of the page features a handwritten signature in black ink, which appears to read "Maurizio Pometi". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO" around its perimeter. The center of the stamp has a smaller emblem or logo, and there are some illegible handwritten marks within the stamp's border.

L'arbitrato di cui all'Articolo che precede non preclude, ne' limita il diritto alla tutela cautelare.

ART. 36

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

*Milano, 27 agosto 2013*  
*[Handwritten signature]*



*Riccardo Bendicelli*